



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO

sezione v[^] civile
specializzata
in materia di impresa

composto dai signori:

Dott.ssa Rachele Monfredi	Presidente
Dott.ssa Emanuela Piazza	Giudice
Dott. Andrea Illuminati	Giudice Est.

riunito in camera di consiglio

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento portante il n° 17114/16 degli affari civili

tra

Società Cooperativa "IDEA 2009", in persona del legale rappresentante
p.t. (avv. Aurelio Romanelli)

- *opponente* -

e

Salvatore Mazzara (avv. Maria Pezzano)

- *opposto* -

<<Altri istituti di diritto societario>>

CONCLUSIONI

v. verbale 7/1/2019

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, la Società Cooperativa "IDEA 2009" conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale – Sezione Specializzata in materia di Impresa –, Salvatore Mazzara, opponendosi al DI n° 3720/16, con il quale il Tribunale di Palermo l'aveva condannata a pagare



in favore dell'ingiungente la somma di €. 6.485,00, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di restituzione del finanziamento da quest'ultimo effettuato nel periodo in cui era socio della società opponente.

In particolare, la Cooperativa "IDEA 2009", pur dando atto del effettivo versamento da parte del Mazzara alla società dell'importo ingiunto, si opponeva alla relativa restituzione, a tal fine deducendo: a) che i versamenti erano stati effettuati dal Mazzara, al pari degli altri soci finanziatori, a titolo di "apporto spontaneo" o "in conto capitale" e che, pertanto, non erano restituibili prima della liquidazione della società; b) che alla detta restituzione ostava altresì la perdita registrata dalla società nell'esercizio (2014) in cui il socio aveva esercitato il diritto di recesso (30 aprile 2014), tanto in base all'art. 11 dello statuto, a mente del quale "*il socio receduto o escluso (...) ha diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate ed eventualmente rivalutate oppure, in caso di perdite, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale*".

Chiedeva pertanto la società opponente, in accoglimento dell'opposizione proposta, la revoca del DI, con vittoria delle spese di lite.

Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio Salvatore Mazzara, assumendo anzitutto che l'importo erogato e di cui veniva chiesta la restituzione doveva essere qualificato quale finanziamento e, pertanto, restituibile senza i limiti previsti dalla legge e dallo Statuto per i diversi apporti in conto capitale; rilevava in ogni caso l'inapplicabilità dei limiti di rimborsabilità previsti dall'art. 11 dello statuto, essendo il diritto di recesso stato esercitato dal socio in un esercizio (2014) in cui la società non si trovava in effettiva perdita, siccome coperta "*da un reimpiego finanziario progressivo effettuato da alcuni dei soci finanziatori della società*". Per tutto ciò chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta avverso il DI, con vittoria delle spese di lite.

Previa istruzione documentale del giudizio, all'udienza in epigrafe indicata il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.

*

- 2 -

2. - Così riassunta la *res* litigiosa, corre l'obbligo sin da subito di rilevare come la decisione sulla richiesta dell'ex socio di restituzione degli importi per €. 6.485,00, corrisposti alla società in parte in contanti e in parte a mezzo di assegni bancari emessi negli anni 2010 - 2011, risulti strettamente connessa alla questione attinente alla natura giuridica di tali versamenti quali finanziamenti o, piuttosto, apporti in conto capitale.

Ebbene, entrambe le tipologie di versamento rappresentano forme di finanziamento ispirate (in modo più o meno esplicito) da un interesse *latu senso* societario in quanto a mezzo di essi il socio mira a somministrare alla società gli strumenti finanziari con cui far fronte all'attività sociale.

Tuttavia, mentre i primi sono pur sempre sorretti da *causa credendi* e, come tali, rinvengono la loro disciplina giuridica nel contratto di mutuo, con la conseguenza che la loro restituibilità non incontra particolari limiti se non quelli direttamente stabiliti dal titolo (contrattuale) o dalla legge (v. art. 2467 cc), a diverse conclusioni è dato pervenire con riguardo ai secondi.

Questi ultimi, svolgono la stessa funzione degli apporti in capitale, pur non comportando l'acquisto di una partecipazione sociale o l'incremento di quella già posseduta, sì da suggerire agli studiosi l'efficace appellativo di "quasi-capitale", a segnare contemporaneamente sia la distanza delle relativi apporti dai prestiti, sia la non perfetta coincidenza con i conferimenti.

Diversamente dai finanziamenti, conseguentemente, i versamenti di quasi-capitale possono essere distribuiti (di norma) prima della liquidazione della società soltanto previa apposita delibera assembleare (o decisione dei soci nelle s.r.l.) e, soprattutto, sono destinati ad essere intaccati nel loro ammontare dalle perdite (cfr. tra le altre: Cass. 16393/07). Rimane ferma la possibilità delle parti di stabilire nello statuto una diversa disciplina.

Nel caso in esame proprio a tali versamenti fa riferimento l'art. 11 dello statuto della Società Cooperativa il quale, nel prevedere che *"il socio receduto o escluso (...) ha diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate ed eventualmente rivalutate oppure, in caso di perdite, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale"*,

regola il rimborso, in conseguenza dello scioglimento del sinolo rapporto sociale, dei conferimenti di capitale e di tutti quegli ulteriori apporti in qualche misura assimilabili ai primi (quali appunto i versamenti in conto capitale), non certamente dei finanziamenti effettuati dai soci, per quanto detto restituibili in base a quanto stabilito dal titolo.

In merito ai criteri distintivi tra i due versamenti vale citare il costante orientamento della SC - dal cui indirizzo regolatore questo Collegio non ravvisa motivo alcuno per doversi discostare - alla cui stregua *“L'erogazione di somme che, a vario titolo, i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio della società. La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi, dovendosi, inoltre, avere riguardo, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà, alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento, in considerazione della soggezione del bilancio all'approvazione dei soci”*. (Cass., n. 7471 del 23/03/2017)

Nel caso in esame un primo elemento da cui inferire la volontà delle parti di attribuire alle somme corrisposte dall'opposto la natura di mero finanziamento (*recte*: mutuo) è rintracciabile dal verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 2 luglio 2011, nel corso della quale il Presidente della Cooperativa, nel dar atto degli apporti erogati da Mazzara Salvatore nonché da ulteriori soci, qualificava tali soggetti quali soci “finanziatori”; in tal guisa lasciando intendere che le somme da costoro corrisposte erano state destinate, non già ad apportare valore al patrimonio netto e a compensare le perdite di esercizio (funzione tipica degli apporti in conto capitale), ma al concreto e diretto impiego *“nello svolgimento dell'attività sociale”*, quella cioè di assistenza *“dei giovani nelle fasi di passaggio dagli studi alla realtà lavorativa nell'ambito dei settori formativi della scuola ITCG “C.A. Della Chiesa e delle scuole del distretto nel settore terziario”* (si veda in proposito l'atto costitutivo).

La circostanza deve, del resto, ritenersi pacifica tra le parti, non essendo stato specificamente contestato dalla difesa della società opponente l'assunto dell'opposto, contenuto a pag. 4 della comparsa di costituzione, secondo cui gli importi erogati dal Mazzara, allo stesso modo di quelli degli altri soci finanziatori, sarebbero stati concretamente impiegati per finanziare l'acquisto da parte della Cooperativa "IDEA 2009" di macchinari, utensili ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività societaria.

La destinazione di dette somme al finanziamento dell'attività sociale trova infine avallo nelle risultanze dei bilanci 2013 - 2014, ove le stesse - tra cui quelle corrisposte dal Mazzara - sono state iscritte alla voce "debiti verso soci" e quindi al passivo dello stato patrimoniale, non tra le "riserve" del patrimonio netto, ove invece avrebbero dovuto essere collocate se realmente versate quali apporti in conto capitale.

Consegue a quanto esposto l'inoperatività nel caso in esame dei limiti di rimborsabilità previsti per questi ultimi apporti.

Alla restituzione di quanto erogato non funge, infine, da ostacolo la disciplina sulla postergazione dei finanziamenti anomali dei soci (ex art. 2467 cc), richiamata (sia pure genericamente) dalla società opponente con la I^a memoria ex art. 183 co. 6^o cpc.

Come è noto tale norma prevede che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società sia postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori quando gli stessi sono stati effettuati in un momento in cui, *"anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risultava un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento"*. A ben vedere, la norma in oggetto ha quale suo presupposto situazioni di difficoltà della società, nelle quali il prestito del socio, in luogo di un fisiologico finanziamento, è alquanto sospetto e scorretto.

Come inoltre posto in evidenza sul punto da prevalente e condivisibile giurisprudenza di merito, ai fini dell'operatività del regime della postergazione, la situazione finanziaria di squilibrio deve sussistere al momento

dell'erogazione del finanziamento. Ciò vuol dire <<che il finanziamento eseguito dal socio in un periodo di equilibrio finanziario della società non diviene postergato in caso di peggioramento successivo della situazione finanziaria della società e, dunque, di sopravvenienza del descritto "rischio di insolvenza". In tal caso, dunque, il socio può pretendere la restituzione del proprio finanziamento e l'amministratore non può opporre la postergazione di esso>> (v. tra le tante: Trib. Roma – Sezione specializzata in materia di impresa – , sent. 6/2/17).

Considerato che nel caso di specie le erogazioni per cui è causa sono state effettuate dall'opposto, quanto ad €. 6.000,00, a mezzo di assegni bancari n 0736233537 del 1/4/10, n. 0745039613 del 26 luglio e n. 0745043395 del 15 gennaio 2011 e, quanto ad €. 485, in contanti nell'anno 2011, la società opponente, al fine di sottrarsi al rimborso richiesto, avrebbe dovuto dimostrare - trattandosi di prova sulla stessa gravante in quanto di fatto impeditivo del diritto *ex adverso* fatto valere - le condizioni economiche della società negli anni 2010 - 2011, a nulla rilevando quelle sussistenti alla diversa data della richiesta del rimborso (2014).

Non essendo una tale prova stata fornita, se dal caso a mezzo della produzione dei bilanci relativi ai corrispondenti anni, l'opposizione al DI di pagamento va senz'altro disattesa, con conferma degli importi di cui è stato ingiunto il pagamento.

*

3. - Visto il rigetto dell'opposizione, la opponente deve essere condannata a corrispondere alla società opponente le spese di lite che si liquidano, in base al dm 55/14 (e successive modificazioni) e tenuto conto del valore della controversia (“da €. 5.201,00 a €. 26.000”) e della complessità della controversia (“*semplice*”), in complessivi €. 1.618,00 (di cui €. 438,00 per fase di studio, € 370,00 per fase introduttiva ed € 810,00 per fase decisoria), oltre ad oneri e accessori di legge.

PQM

Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

- 6 -

rigetta l'opposizione al DI che dichiara esecutivo;
condanna l'opponente a rimborsare all'opposto le spese di lite, liquidate in
€. 1.618,00 per compensi di Avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge;

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della V[^] Sezione Civile
del Tribunale, 5/4/19

Il Giudice Est.
dott. Andrea Illuminati

Il Presidente
dott.ssa Rachele Monfredi